



Roma, 28 dicembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 54

Oggetto: Pagamento entro il 29 dicembre 2022 delle ritenute e IVA sospese con la maggiorazione del 3% sull'intero importo in caso di pagamento rateale

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 44-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 44 – 2022

Oggetto: Pagamento entro il 29 dicembre 2022 delle ritenute e IVA sospese con la maggiorazione del 3% sull'intero importo in caso di pagamento rateale –

Con il comma 160 della Legge di Bilancio 2023, che attende il via libera definitivo dal Senato – Atto Senato 442 – è in arrivo la proroga al **29 dicembre 2022**, per gli enti sportivi – Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche – per il pagamento, più volte sospeso e fissato da ultimo al 22 dicembre 2022 dall'art. 13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, (*vedasi la Circolare LND n. 46 del 21 novembre 2022*), delle ritenute alla fonte, comprese le addizionali regionali e comunali, e dell'IVA. La norma di proroga **non** menziona i contributi previdenziali e assistenziali e le imposte dirette riferiti al periodo gennaio-aprile 2022, dal momento che la proroga è espressamente prevista dal comma 160 della Legge di Bilancio 2023 per i soli versamenti delle ritenute e addizionali e IVA - *lett. a) e c) dell'art. 1, comma 923 della Legge di Bilancio 2022* - .

I versamenti delle ritenute alla fonte, addizionali regionali e comunali e dell'IVA sospesi, si considerano tempestivi se effettuati in **un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con pagamento delle prime tre rate entro il 20 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.**

In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

Il successivo **comma 161** prevede che in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160 e in tal caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

In ordine al pagamento con il modello F 24, per quanto riguarda le ritenute, le addizionali e l'IVA si dovranno indicare i codici tributo ordinari relativi, mentre per quanto riguarda il codice tributo della maggiorazione del 3% per il pagamento rateale dovrà essere utilizzato il codice tributo 1668, con anno di riferimento 2022.

E' opportuno ripetere che il mancato pagamento di una sola delle rate nei termini prescritti comporta la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente applicazione delle sanzioni e degli interessi ordinari.

Si porta all'attenzione delle Società e Associazioni associate alla LND che il contenuto della Circolare LND n. 51 del 19 dicembre 2022, relativo all'istanza di consulenza giuridica prodotta dalla stessa LND all'Agenzia delle Entrate (*Scuole calcio – Trattamento tributario dei corrispettivi*) -, è stato ufficializzato dalla citata Agenzia con la risposta n. 7 del 23 dicembre 2022, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.